



18315-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti

-Presidente-

Sent. Sez. 548/2021

Emilia Anna Giordano

-Relatore

P.U. 9/4/2021

Ersilia Calvanese

R.G.N.21841/2020

Maria Silvia Giorgi

Riccardo Amoroso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/2/2020 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa la pena nei confronti di (omissis) in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. La Corte, pur valorizzando l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato dopo l'arresto, evidenziando che aveva permesso alle Forze dell'Ordine il ritrovamento di sostanza stupefacente occultata in

una buca all'esterno della sua abitazione, circostanza che, già in primo grado, gli era valsa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto che non fosse applicabile l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 poiché, a questo fine, l'imputato avrebbe dovuto porre in essere un *quid pluris* in termini di riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di reati in materia di stupefacenti.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'imputato denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e coevi vizi di motivazione: la Corte di merito non ha adeguatamente valorizzato il conseguimento di un utile risultato che, senza la collaborazione dell'imputato, non sarebbe stato raggiunto né ha valorizzato ulteriori elementi sulla parzialità del contributo dell'imputato che avrebbero potuto escludere la rilevanza e utilità di tale apporto ai fini del diniego di applicazione della circostanza.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la verifica dell'applicabilità della circostanza attenuante della collaborazione.

1.1. L'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 prevede una consistente riduzione del trattamento sanzionatorio "per chi si adopera per evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

La giurisprudenza di legittimità ha individuato in numerose sentenze quali sono i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione indicandone la *ratio* nella sua insita funzione di prevenzione del danno sociale connesso alla diffusione della droga. La riduzione premiale della pena deve essere conseguenza, si osserva, di un'utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti. Non è richiesto, invece, che il risultato da raggiungere debba consistere nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, condizione questa, praticamente irrealizzabile nei casi riguardanti modesti traffici di sostanza stupefacente e la cui previsione determinerebbe la fruibilità di tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito degli stupefacenti.

Si è quindi affermato che in occasione di modesti traffici è sufficiente, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, che l'imputato abbia offerto all'Autorità tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso

l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (così Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082).

Tali affermazioni della giurisprudenza sono ricorrenti, in particolare, in quelle fattispecie in cui l'attenuante della collaborazione viene in rilievo con riferimento al contributo dichiarativo dell'imputato che abbia portato alla individuazione di altri coimputati impegnati nelle attività di spaccio. Le valutazioni da effettuarsi per il riconoscimento o il diniego dell'attenuante devono essere rivolte a verificare, in tal caso, che l'imputato abbia fornito all'Autorità tutte le conoscenze di cui disponeva e che queste siano oggettivamente idonee in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti, essendo dotate del carattere della rilevanza e della novità.

Si tratta di presupposti che, per identità di *ratio*, devono essere accertati e verificati dal giudice anche quando, come nel caso in esame, le notizie fornite siano relative alla disponibilità di sostanze stupefacenti, poi cadute in sequestro, e che quell'attività illecita consentirebbero di continuare o ripristinare. Ciò impone al giudice di merito, nello svolgimento della sua valutazione ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, di analizzare il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato e il risultato che ne è conseguito, in termini di sequestro di sostanze stupefacenti, e di evidenziare quali elementi consentano o precludano l'applicazione dell'attenuante in ragione della completezza delle dichiarazioni stesse, della loro idoneità in astratto a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso e prevenire future condotte illecite di commercio di stupefacenti, essendo dotate del carattere della rilevanza e della novità.

Tale analisi è generica e carente nella sentenza oggetto di impugnazione, in quanto il giudice di merito dopo avere affermato che il ricorrente aveva fornito agli inquirenti notizie utili per il rinvenimento di droga occultata (e di difficile reperimento, perché sotterrata) e, dunque, circostanze che avrebbe dovuto esaminare ai fini del pertinente giudizio sulla completezza delle informazioni fornite e sulla loro idoneità ad evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, con un doppio salto logico, ha spostato l'attenzione argomentativa sulla mancata indicazione di elementi idonei alla riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Non ha spiegato la Corte di merito perché il consentito sequestro della droga occultata, in un contesto di spaccio certamente non minimale ma neppure di particolare consistenza, non fosse idoneo a sottrarre al circuito di spaccio la sostanza stupefacente effettivamente sequestrata per effetto delle indicazioni fornite dall'imputato né ha valorizzato, in positivo, elementi che avrebbero potuto escludere la rilevanza e utilità di tale apporto.

La motivazione della scelta della Corte di appello di Catania si rivela, in buona sostanza apparente e dirotta l'attenzione ricostruttiva, piuttosto che sugli elementi acquisiti agli atti, su inconsistenti (e, comunque non esplicitati) maggiori o migliori risultati (il *quid pluris*) che avrebbero consentito di valutare in positivo la collaborazione offerta dall'imputato.

1.2. Da qui il disposto annullamento perché è necessario che il giudice compia un'analisi specifica e concreta del contenuto e della portata del contributo dichiarativo del ricorrente e del conseguente sequestro della sostanza stupefacente e verifichi se tale risultato è in concreto idoneo al raggiungimento delle finalità che costituiscono il fondamento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo esame su detto punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 9 aprile 2021



Il Consigliere relatore

Emilia Anna Giordano



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi

